



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali  
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali - Ufficio I

Al DIRETTORE GENERALE DELL'U.S.R.  
PER LA LOMBARDIA  
Via Ripamonti, 85  
20141 MILANO

e, p.c. Alle OO.SS.  
LORO SEDI

OGGETTO: CCNI 1/2009 sottoscritto il 15/9/2009 (FUA 2008 I<sup>a</sup> tranche) – Ferie

Le OO.SS. UIL e CGIL hanno trasmesso la comunicazione- n. 20927 del 17/11/2009 – avente ad oggetto “Ripartizione somme FUA 2008 e sottoscrizione del relativo contratto di sede” indirizzata dalla S.V. ai dirigenti responsabili degli UU.SS.PP. della Lombardia.

Le suddette OO.SS., nella documentazione fatta pervenire alla scrivente, formulano vibrante proteste circa la decisione impartita dalla S.V. relativamente alla qualificazione delle ferie quale assenza dal servizio. Infatti la S.V. medesima, in detta comunicazione afferma: “[...] non compaiono le assenze per ferie[...]”, che quindi dovrebbero essere considerate assenza dal servizio.

Al riguardo preme osservare quanto segue.

L'art.36 Cost. recita “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.

Sull'ultimo periodo di tale enunciazione di principio, la dottrina e la giurisprudenza non hanno mai qualificato l'istituto delle ferie come assenza dal servizio.

Su siffatto aspetto si ritiene utile ricordare la sentenza della Corte Costituzionale del 16-30/12/1987 n°616 che riconosce alle ferie, quali configurate dalla Costituzione, il significato di pausa dal lavoro per ristoro psicofisico utile sia al lavoratore che al datore di lavoro, nonché la loro irrinunciabilità.

Difatti tutti i CC.CC.NN.L., sia nel settore privato che in quello pubblico, disciplinano le ferie non quale assenza dal lavoro ma come diritto al riposo psicofisico del lavoratore, stabilendone la loro patrimonialità anche qualora non usufruite.

In tale contesto di riferimento, l'art.71 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L.133/2008, intitolato “ASSENZE PER MALATTIA E PER PERMESSO RETRIBUITO”, non poteva far rientrare, in una norma che disciplina le assenze dal servizio, l'istituto delle ferie che assenze non sono.

Il C.C.N.I. in oggetto, nel rimandare le ferie al contenuto del comma 5 del predetto art.71, disciplina le fattispecie concernenti le assenze dal servizio.

La S.V., pertanto, nel ricondurre le ferie alle assenze dal servizio, sottrae all'istituto delle ferie la valenza di ristoro psicofisico e di natura patrimoniale insiti nel diritto del lavoratore, così come affermato dalla dottrina costituzionale, dalle norme contrattuali e dalla giurisprudenza.

Tutto ciò premesso, si fa presente che è illegittima l'applicazione che la S.V. intende dare all'art.5 del C.C.I..

USR Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli